

R.G. 14948/2012

Il Collegio

alla camera di consiglio del 17 dicembre 2014

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso in fatto

- che, con sentenza del 6 luglio 2011, la Corte d'Appello di Napoli, adita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dall'Istituto tecnico commerciale di Afragola in sede di proposizione di gravame avverso la decisione del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda proposta nei confronti dei predetti soggetti da Adalgisa Capozza, dipendente del Ministero inserita nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria di II grado presso l'Istituto Sereni di Afragola dopo aver prestato dieci anni di servizio di ruolo come insegnante di scuola materna, domanda volta appunto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dell'intero periodo trascorso in quel ruolo, viceversa computato parzialmente sulla base del meccanismo della temporizzazione, ed alla condanna degli allora convenuti al pagamento delle conseguenti differenze retributive, accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza rigettava la domanda;
- che, la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa accolto l'interpretazione restrittiva della normativa di riferimento per la quale il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso laddove il passaggio ad altro ruolo si concreti, come nel caso di specie, nell'accesso alla scuola elementare con provenienza dalla scuola materna;
- che, per la cassazione di tale decisione ricorre Adalgisa Capozza affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero
- che, con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83 d.P.R. 417/1974 e 57 l. n. 312/1980 lamentando l'erroneità dell'interpretazione che delle predette norme la Corte territoriale aveva accolto nel senso che le stesse, ove il passaggio di ruolo del docente interessato fosse avvenuto dalla scuola materna alla scuola elementare, precludevano la conservazione in favore dell'interessato dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo, atteso che tale interpretazione restrittiva delle norme in questione risultava essere stata disattesa dalla più recente giurisprudenza ordinaria e amministrativa;
- che, dal canto suo, la difesa erariale, sosteneva la legittimità di quella interpretazione restrittiva richiamandosi alla pronunzia resa con l'ordinanza n. 89 del 2001 dalla Corte



costituzionale che, nel dichiarare manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 370/1970, convertito nella legge n. 576/1970, quali riprodotti nell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, ha rilevato che *“i giudici a quibus sollevano dette questioni di costituzionalità in quanto interpretano gli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 370 del 1970 e l'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 in modo letterale e restrittivo, pur segnalando l'esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito consentirebbe di accogliere le domande dei ricorrenti”* concludendo che *“anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato”*;

- che sulla questione questa Corte si è espressa, da ultimo, con la decisione 29.1.2013, n. 2037, accogliendo l'interpretazione estensiva delle norme citate, sul presupposto che la sua legittimità non era stata esclusa dalla predetta pronunzia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale e per effetto del recepimento dell'analogo orientamento invalso nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare, in relazione al mutato quadro normativo determinatosi in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n. 312/1980 che ha consentito di rileggere il disposto dell'art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974, pena l'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici;

- che, tuttavia, tale arresto giurisprudenziale non appare consolidato essendosi, in precedenza, alternate pronunzie di segno opposto in armonia con tale orientamento favorevole ad una interpretazione estensiva delle norme in questione, o, al contrario, improntate ad una esegesi delle stesse più rigorosamente aderente alla loro formulazione letterale;

- che, pertanto, si ritiene opportuno si addivenga ad una composizione di tale contrasto giurisprudenziale rilevabile in seno a questa Corte;

- che la citata ordinanza n. 89 del 2001 della Corte costituzionale, attinente tra l'altro ad una fattispecie diversa da quella in esame (riconoscimento del servizio **pre-ruolo** prestato



nella scuola materna e non invece di quello di **ruolo** nella stessa scuola), come si evince dalla sua motivazione non esclude affatto – in una materia che ha visto da tempo opzioni ermeneutiche diverse – la legittimità di una interpretazione estensiva del dato normativo;

- che, pertanto, si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte in ragione della questione da esaminare, che si reputa di massima di particolare importanza ed anche in considerazione del perdurante contrasto su di essa riscontrabile pure tra i giudici di merito, come attesta proprio la controversia in esame

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c. del presente ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione

Roma 17.12.2012

Il Presidente

Guido Vidali

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Donatella Coletta
Depositato in Cancelleria



oggi,
- 8 MAG. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Donatella Coletta